



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 2 del 27/09/2018

**OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - INDIVIDUAZIONE DEGLI
ENTI E DELLE SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO "COMUNE DI PONTE DI PIAVE"**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Settembre alle ore 13:30 presso la Residenza Municipale, il **Dott. PIETRO SIGNORIELLO**, nella sua qualità di **Commissario Prefettizio**, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Prefetto di Treviso in data 27/08/2018 N. Prot. 79513, con l'assistenza del **Segretario Comunale, Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE**, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs.126/2014, il quale dispone che questo Ente, quale soggetto capogruppo del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di "Ponte di Piave", è tenuto a redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello stesso D.Lgs. 118/2011;

Rilevato che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e la relazione del collegio dei Revisori dei conti;

Preso atto che ai sensi del paragrafo 3 del principio contabile applicato (allegato 4/4 già citato) prima di predisporre il bilancio consolidato l'Ente definisce il perimetro per il consolidamento dei conti mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti , le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Preso inoltre atto che l'articolo 11 bis, al comma 3, specifica che è da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo;

Atteso che:

- l'art. 11 ter al comma 1 dà la definizione di ente strumentale controllato, al comma 2 quella di ente strumentale partecipato ed al comma 3 specifica la tipologia degli enti strumentali corrispondenti alle missioni di bilancio;
- l'art. 11 - quater dà la definizione di società controllata;
- l'art. 11 – quinquies dà la definizione di società partecipata;

Considerato che:

- dal punto di vista operativo, per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, ai sensi del paragrafo 3.1 del principio contabile applicato gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. perimetro di consolidamento);
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;
- l'elenco degli enti facenti parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" è

trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

Considerato, altresì, che, al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti/società che rientrano nei casi di "irrilevanza" di cui al paragrafo 3, punto 3.1, lett a) dell'allegato 4/4, e che sono irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;

inoltre sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in enti/ società inferiori all'1% del capitale degli stessi;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato 2017, dare atto che il "Gruppo Comune di Ponte di Piave" è composto, complessivamente, dai sottoelencati enti e che gli stessi sono da escludere da detto Gruppo e conseguentemente dal perimetro di consolidamento in quanto:

1. la società Asco Holding S.p.A con sede a Pieve di Soligo in via Verizzo 1030, C.F./P.I. 03215740261, alla quale l'Ente partecipa con una quota del 2,2%, in quanto non rientra nella definizione di società controllata (ai sensi dell'art. 11- quater, D.Lgs. 118/2011) né di società partecipata (ai sensi dell'art. 11- quinquies, D.Lgs. 118/2011), nonché di conseguenza escludere anche tutte le partecipazioni indirette tramite la Holding (società non a totale partecipazione pubblica e avente come controllata una società quotata in borsa);
2. la società Piave Servizi S.r.l., in quanto l'azienda il 21 luglio 2017 ha perfezionato la quotazione di propri titoli di debito sul mercato Extra Mot Pro di Borsa Italiana, per cui deve essere considerata società quotata e, conseguentemente, esclusa, con riferimento all'esercizio 2017, dal gruppo "Comune di Ponte di Piave" (e conseguentemente dal perimetro di consolidamento), come specificato al punto 2 del principio contabile;
3. il Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ex AATO) con sede a Conegliano in via Veneto 46, C.F./P.I. 03691070266, ente di diritto pubblico istituito per legge per la gestione del Servizio idrico, ed al quale i Comuni intervengono per legge in proporzione alla popolazione residente, non risultando alcun collegamento di tipo patrimoniale (non ricorre la fattispecie in base agli artt. da 11 ter a 11 quinquies (Istituito con L.R. 17/2012);
4. il Consiglio di Bacino Sinistra Piave con sede a Conegliano in via Maggior Piovesana 158/a, C.F. 91041100263 ente di diritto pubblico istituito per

legge per la gestione integrata dei rifiuti urbani, ed al quale i Comuni intervengono per legge in proporzione alla popolazione residente, non risultando alcun collegamento di tipo patrimoniale (non ricorre la fattispecie in base agli artt. da 11 ter a 11 quinquies (L.R. 52/2012);

5. il Consorzio Bim Piave di Treviso che ha redatto il bilancio consolidato di gruppo con le proprie società partecipate Bim Piave Nuove Energie S.r.l. e SIT Belluno S.r.l. relativo all'esercizio 2016. Tale circostanza non rende quindi necessaria l'operazione di consolidamento del bilancio del Consorzio con quello dei Comuni consorziati. Il Consorzio ha altresì evidenziato che dal confronto avuto con gli altri Consorzi BIM del Veneto, ritiene che la partecipazione dei Comuni nel Consorzio stesso non rilevi al fine del bilancio consolidato dei Comuni sulla base dei seguenti elementi:

a) trattasi di un Consorzio obbligatorio a quote indivise, costituito non ai sensi dell'art. 31 del TUEL, ma da una disciplina specifica dettata dalla Legge istitutiva n. 959/1953; gli enti consorziati quindi non hanno conferito capitali o sostenuto un costo per l'acquisizione della partecipazione nel Consorzio, né tantomeno effettuato versamenti di quote associative e per partecipazione ad utili e/o perdite;

b) il Consorzio BIM Piave è un ente cosiddetto "di secondo grado" al pari delle Unioni Montane e delle Province post Legge Del Rio, i cui bilanci non sono oggetto di consolidamento con quelli dei Comuni;

6. il Consorzio servizi igiene del territorio (CIT) perché, pur essendo a totale partecipazione pubblica, non risulta affidatario in via diretta di servizi pubblici locali ai sensi del paragrafo 2, punto 3.2 dell'allegato 4/4 del principio contabile;

Dato atto che i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale del comune di Ponte di Piave relativi al 2017 (rendiconto approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 23/04/2018) sono i seguenti:

	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Comune Ponte di Piave	33.288.977,02	22.223.821,49	3.708.964,74
10%	3.328.897,70	2.222.382,15	370.896,47

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, approvare l'elenco allegato alla presente deliberazione nel quale sono indicate le partecipazioni complessive del Gruppo Comune di Ponte di Piave al 31.12.2017 ;

Visto l'art. 147-quater del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisita la verifica di legittimità sul presente atto, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 a cura del Segretario comunale;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui per integralmente riportate, l'elenco allegato alla presente deliberazione nel quale sono indicate le partecipazioni complessive del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ponte di Piave" al 31.12.2017 dando atto che nessun organismo rientra nel perimetro di consolidamento;

2) di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Pietro Signoriello

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE

Li,

F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 26/09/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE

Li, 26/09/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000)

N. Reg. _____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì,

F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione
E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone